



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 327/C.D.T. 23
DEL 05 FEBBRAIO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 05 febbraio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n. 101/A

A.S.D. NUOVA NISCEMI (CL), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, ammenda di € 200,00, squalifica per tre gare calciatori Pepi Gianmarco, Iudicelli Antonino, Giugno Nunzio, Perticone Giuseppe, Cona Carmelo, Di Tommasi Angelo Danilo ed Alma Filippo Alessandro - Gara 2^ categoria girone I) Eurosport Avola/Nuova Niscemi del 20/01/2013 – C.U. N° 306 del 24/01/2013

La A.S.D. Nuova Niscemi propone appello avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale sopra indicati, dei quali chiede l'annullamento. Chiede altresì che gli venga assegnata gara vinta per 3 – 0, ritenendo che l'aggressione subita dalla Eurosport Avola assume caratteristiche di premeditazione determinata da intenti vendicativi per quanto accaduto nella gara di andata.

Controdeduce la A.S.D. Eurosport Avola rigettando tali intenti vendicativi dimostrati, a suo dire, dalla estraneità di coinvolgimento alle liti occorse, da parte dei propri dirigenti. Chiede confronto, non ammissibile in questa sede.

All'udienza dibattimentale è stato ascoltato sui motivi di appello il legale rappresentante della società appellante, che ha insistito nelle ragioni già espresse.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto e relativi supplementi redatti dall'arbitro fanno piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tali documenti ufficiali e segnatamente nell'allegato al rapporto di gara si evince che al 22° minuto del 2° tempo l'arbitro si vedeva costretto a sospendere la gara in questione, perché in seguito ad un fallo e conseguente reazione "immediatamente nasceva una furibonda rissa che coinvolgeva quasi tutti i calciatori titolari partecipanti al gioco e anche le rispettive panchine".

Essendosi messo da parte, l'arbitro riferisce di essere riuscito ad annotare quanti più nominativi dei tesserati di entrambe le società, coinvolti nella rissa, aggiungendo di non poterne indicare altri perché qualcuno si era tolto preventivamente la maglia di gara.

Ciò premesso, può affermarsi che né l'appello né la conseguente audizione dibattimentale hanno aggiunto elementi tali da poter determinare una revisione dei provvedimenti assunti in primo grado.

In primo luogo perché trattandosi di rissa che ha coinvolto quasi tutti i calciatori titolari e riserve, diventa secondario, per costante giurisprudenza sportiva, soffermarsi sulle fattispecie che ne hanno determinato il verificarsi nella vana ricerca delle primarie responsabilità da attribuire all'accaduto. Vale piuttosto l'assunto che entrambe le contendenti hanno dato luogo all'adozione effettiva, o in tesi non espressa, di provvedimenti disciplinari che avrebbero ridotto le squadre in un numero di calciatori ben inferiore al minimo consentito dal regolamento di gioco.

In proposito appaiono perciò adeguate sia la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara che l'ammenda, riferibile al comportamento dei tesserati impeditivo della continuazione della gara e riferibile alla partecipazione alla rissa di tesserati non identificati.

In secondo luogo nulla di concreto viene contrapposto dalla società appellante in ordine all'identificazione dei responsabili fatti oggetto dei provvedimenti impugnati, apparendo lineare e priva di qualsivoglia dubbiosità la descrizione fornita dal direttore di gara; né l'avvenuta sostituzione del calciatore Pepi da appena 5 minuti può far ritenere apoditticamente che lo stesso non fosse presente e non abbia partecipato ai fatti in questione, in presenza di una specifica identificazione da parte del direttore di gara.

Le sanzioni a carico dei calciatori non risultano meritevoli di riduzione, essendo appena adeguate ai comportamenti assunti dagli stessi e descritti negli atti ufficiali di gara.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto, con la conferma di tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 102/A

U.S.D. BAUCINA (PA), avverso inibizione fino al 31/03/2013 sig. Giovanni Barone; squalifica per quattro gare calciatori Albanese Francesco, Dymali Altin, Lo Cascio Giuseppe, Scimeca Luca, Ciancimino Rosario, Torina Francesco, Torina Mario, Valenti Giovanni Battista, squalifica per tre gare calciatore Capizzi Vincenzo - Gara 3^ categoria Baucina / Trabia del 20/01/2013 – C.U. N° 35 del 24/01/2013 Delegazione Prov.le Palermo.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l' U.S.D. Baucina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo in epigrafe riportate.

In particolare la reclamante sostiene che l'arbitro non è stato aggredito essendosi trattate di normali contestazioni verbali e che lo stesso, ove fosse vera la situazione descritta in

referto, non avrebbe potuto, comunque, identificare in maniera così precisa e dettagliata i detti calciatori in quanto non avrebbe potuto avere un tale lucidità mentale.

Infine la reclamante sostiene che il calciatore Valenti Giovan Battista non avrebbe potuto partecipare alla presunta aggressione perché già sostituito da alcuni minuti e non più in campo. Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione.

Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.33 comma 6 CGS, la parte del reclamo relativa alla posizione del sig. Giovanni Barone in quanto priva di qualsiasi motivazione.

Nel merito la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 CGS il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura di detto rapporto si rileva che al 30' del 2° t. il sig. Capizzi Vincenzo veniva espulso, congiuntamente al calciatore Urso Vincenzo del Real Trabia, per avere colpito quest'ultimo con un pugno al volto. Nel contempo il sig. Torina Mario si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e tentava di colpirlo con calci e pugni non riuscendo nell'intento per l'intervento di un calciatore ospite che si frapponeva tra il Torina Mario ed il direttore di gara.

Era a questo punto che i calciatori del Baucina Lo Cascio Giuseppe (n.8), Scimeca Luca (n.10), Torina Francesco (n.14), Ciancimino Rosario (n.1), Valenti Giovanni (n.3), Dymali Altin (n.13) e Albanese Francesco (n.6) circondavano l'arbitro facendolo oggetto di minacce e spinte tali da farlo cadere a terra.

L'arbitro riusciva a sottrarsi a tale accerchiamento solo per l'intervento dei calciatori ospiti che si frapponevano fra lui ed i calciatori del Baucina. L'arbitro inoltre veniva aggredito dal n.11 del Baucina Anselmo Claudio (la cui squalifica non è stata impugnata) che toltasi la maglietta lo colpiva con un calcio che gli causava un graffio con leggero sanguinamento.

Da quanto sopra i fatti risultano descritti in modo chiaro e senza alcuna contraddizione né le allegazioni difensive sono sufficienti a superare la presunzione data dal codice di giustizia sportiva al rapporto arbitrale, in quanto queste risultano formulate in maniera generica limitandosi a dare un versione molto riduttiva dei fatti (... nessuno dei suddetti giocatori ha osato minacciare né tanto meno spintonare l'arbitro ... ,ma si sono resi protagonisti di normali contestazioni verbali ...).

Così come non trova riscontro il fatto che il calciatore Valenti G.B. sostituito da pochi minuti fosse, al momento dell'aggressione, negli spogliatoi in quanto lo stesso è stato riconosciuto dall'arbitro.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento in difetto di più specifiche indicazioni solo in relazione a fatti addebitati, in maniera generica, ai calciatori che hanno attorniato l'arbitro.

Le sanzioni seguono come in dispositivo

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei seguenti calciatori: Lo Cascio Giuseppe, Scimeca Luca, Torina Francesco, Ciancimino Rosario, Valenti Giovan Battista, Dymali Altin, Albanese Francesco; confermando il resto dei provvedimenti impugnati.

Stante il parziale accoglimento di dispone la restituzione della tassa reclamo versata (130,00).

Procedimento n. 107/A

A.S.D. EUROSPORT AVOLA (SR), avverso ammenda di € 500,00 e squalifiche calciatori Vaccarella Giuseppe per sei gare, Gregorini Antonino per quattro gare, Caruso

Giammarco, Emmolo Giuseppe, La Marca Giuseppe, Rizza Gaetano e Scala Marco per tre gare - Gara 2^ categoria girone I) Eurosport Avola/Nuova Niscemi del 20/01/2013 – C.U. N° 306 del 24/01/2013

La A.S.D. Eurosport Avola propone appello avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale sopra indicati, dei quali chiede l'annullamento, sostenendo che i calciatori indicati sono stati ritenuti coinvolti ingiustamente nella rissa alla quale non hanno partecipato e che nessun dirigente ha partecipato attivamente ai fatti in questione, anzi avendo accettato la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, con indignazione determinata "dalle dichiarazioni e intimidazioni della consorella Nuova Niscemi".

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto e relativi supplementi redatti dall'arbitro fanno piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tali documenti ufficiali e segnatamente nell'allegato al rapporto di gara si evince che al 22° minuto del 2° tempo l'arbitro si vedeva costretto a sospendere la gara in questione, perché in seguito ad un fallo e conseguente reazione "immediatamente nasceva una furibonda rissa che coinvolgeva quasi tutti i calciatori titolari partecipanti al gioco e anche le rispettive panchine".

Essendosi messo da parte, l'arbitro riferisce di essere riuscito ad annotare quanti più nominativi dei tesserati di entrambe le società, coinvolti nella rissa, aggiungendo di non poterne indicare altri perché qualcuno si era tolto preventivamente la maglia di gara.

Ciò premesso, può affermarsi che l'appello non aggiunge elementi tali da poter determinare una revisione dei provvedimenti assunti in primo grado.

In primo luogo perché trattandosi di rissa che ha coinvolto quasi tutti i calciatori titolari e riserve, diventa secondario, per costante giurisprudenza sportiva, soffermarsi sulle fattispecie che ne hanno determinato il verificarsi nella vana ricerca delle primarie responsabilità da attribuire all'accaduto. Vale piuttosto l'assunto che entrambe le contendenti hanno dato luogo all'adozione effettiva, o in tesi non espressa, di provvedimenti disciplinari che avrebbero ridotto le squadre in un numero di calciatori ben inferiore al minimo consentito dal regolamento di gioco.

In proposito appaiono perciò adeguate sia la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara (in questa sede comunque non impugnata) che l'ammenda, riferibile al comportamento dei tesserati impeditivo della continuazione della gara e riferibile alla partecipazione alla rissa di tesserati non identificati.

In secondo luogo nulla di concreto viene contrapposto dalla società appellante in ordine all'identificazione dei responsabili fatti oggetto dei provvedimenti impugnati, apparendo lineare e priva di qualsivoglia dubbiosità la descrizione fornita dal direttore di gara, al di là di generiche affermazioni di estraneità.

Le sanzioni a carico dei calciatori non risultano meritevoli di riduzione, essendo appena adeguate ai comportamenti assunti dagli stessi e descritti negli atti ufficiali di gara.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto, con la conferma di tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n. 108/A

A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 (AG), avverso squalifica calciatore Fortino Calogero fino al 31/12/2013 - Gara campionato calcio a 5 C2 girone B) Atletico Campobello C5 / Nissa Futsal del 19/01/2013 - C.U. N° 304 del 23/01/2013.

La A.S.D. Atletico Campobello C5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna il provvedimento di squalifica assunto dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Sig. Fortino Calogero, sostenendo che non vi sia stata intenzionalità nel fatto dell'aver colpito l'arbitro mediante la chiusura del cancello, pur biasimando quant'altro espresso dal predetto tesserato a fine gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale documento ufficiale si rileva che il calciatore Sig. Fortino Calogero, già espulso al 14° del 2° tempo, a fine gara colpiva l'arbitro "con vigoria al braccio con il cancello di chiusura del campo" insistendo nell'inveire, nel pronunciare frasi offensive e minacciose ed allontanandosi soltanto grazie all'intervento di un dirigente e di altri presenti che scongiuravano più gravi conseguenze.

Ciò posto non si ravvisa la possibilità di alcuna riduzione della sanzione irrogata, che appare in linea con quanto addebitato al calciatore, sia in relazione all'intenzionalità dei fatti occorsi, sia in relazione alla loro premeditazione compiutasi a fine gara.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 109/A

A.S.D. PER SCICLI (RG), avverso squalifica per otto gare calciatore Scifo Stefano - Gara 1ª categoria girone "G" Città di Caniccatini / Per Scicli del 20/01/2013 – C.U. N° 306 del 24/01/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Per Scicli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, ritenendo sproporzionata la sanzione adottata e chiedendo che venga sensibilmente ridotta.

In particolare l'appellante sostiene che il calciatore sig. Stefano Scifo ha, da un canto, reagito ad un pugno sferratogli da un calciatore avversario e che, d'altro canto, non ha mai tentato di aggredire il direttore di gara risultando errata l'interpretazione data da questi al gesto, se pur deprecabile, posto in essere.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che il calciatore sig. Stefano Scifo, al 27° del secondo tempo, veniva espulso per essere venuto a vie di fatto nei confronti di un calciatore avversario, anch'esso espulso, e che dopo la notifica del provvedimento disciplinare si rivolgeva nei confronti dell'arbitro simulando il gesto di volerlo colpire, ma si frenava immediatamente.

In ragione di quanto sopra l'appello può trovare parziale accoglimento in quanto, dal fatto come descritto dal direttore di gara, non si evidenzia una volontà aggressiva del calciatore ma il gesto posto in essere va inquadrato più che altro in un comportamento protestatario e solo larvatamente minaccioso, che si è risolto in unico contesto senza ulteriori conseguenze.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale riduce a sei gare la squalifica a carico del calciatore Scifo Stefano.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n° 110/A

A.S.D. FUTURA 2008 (ME), avverso squalifica fino al 30/04/2013 calciatore Torrini Gianluca e fino al 31/05/2013 calciatore Vergani Natale - Gara 3^a categoria girone "B" Ali Terme / Futura 2008 del 12/01/2013 – C.U. N° 36 del 16/01/2013 Delegazione Prov.le Messina.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Futura 2008, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina in epigrafe riportata.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il reclamo in questione è inammissibile per essere stato inviato oltre i termini di cui all'art. 46 comma 4 C.G.S.

Infatti i provvedimenti impugnati sono rilevabili sul C.U. n. 36 del 16 gennaio 2013, pubblicato mediante affissione all'albo della Delegazione di Messina in data 17 gennaio 2013, mentre il reclamo risulta inoltrato a questa Commissione Disciplinare in data 25 gennaio 2013, così come risultante dall'affrancatura postale e cioè ben oltre i sette giorni previsti dalla sopra richiamata norma procedurale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 111/A

A.S.D. CASTELTERMINI (AG), avverso ammenda di € 150,00 e squalifica calciatori Galione Fabrizio per 5 gare e Modica Lorenzo per 4 gare - Gara campionato 1^a categoria gir. H Prizzi/Casteltermini del 20/01/2013 - C.U. N° 306 del 24/01/2013.

La A.S.D. Casteltermini, in persona del suo Vice Presidente delegato alla firma, propone appello avverso i provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, in particolare chiedendo l'annullamento dell'ammenda per assoluta mancanza dei presupposti e la riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori sopra indicati, che si sono limitati a proteste verbali senza assumere comportamenti offensivi e minacciosi.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che a norma dell'art. 45 n° 3 punto d) C.G.S., non è impugnabile l'ammenda di € 150,00 per le società di prima categoria, che si conferma.

Rileva altresì che a norma dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale documento ufficiale si legge che il calciatore Sig. Galione Fabrizio è stato espulso al 41° del 2° tempo per contegno offensivo nei confronti del direttore di gara, che tentava di aggredire talché veniva allontanato dai propri dirigenti. Il predetto seguiva nel esprimersi minacciosamente dallo spazio antistante agli spogliatoi.

Si legge altresì che a fine gara il calciatore Sig. Modica Lorenzo tentava di aggredire l'arbitro, facendosi allontanare dai propri dirigenti, esprimendosi tuttavia in modo offensivo e minaccioso all'indirizzo del direttore di gara.

Ciò posto va rilevato che quanto asserito dalla società appellante circa il comportamento dei propri tesserati non trova che minimo riscontro negli atti di gara. Tuttavia, in parziale accoglimento dell'appello, si ravvisa accoglibile l'istanza di riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale, da contenersi come in dispositivo ed in linea con numerosi precedenti specifici, tenuto conto che nessuna particolare più grave

conseguenza si è verificata, sia pure grazie anche al dovuto ma sempre apprezzabile pronto intervento dei dirigenti della squadra.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone contenersi in quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Galione Fabrizio ed in tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Modica Lorenzo. Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 115/A

A.D. POL. SINAGRA CALCIO (ME), avverso squalifica per sei gare calciatore Giglia Gaetano - Gara 1^ categoria girone "C" Futura Brolo / Sinagra Calcio del 19/01/2013 – C.U. N° 309 del 25/01/2013.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A. D. Sinagra Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante ammette che il proprio calciatore si sia rivolto nei confronti del Commissario di Campo ritenendo che si trattava di un dirigente della squadra avversaria che stava colloquiando con esso Presidente, anche perché questi non si era qualificato, e che il calciatore, in ogni caso aveva avuto solo un comportamento irrispettoso e non già minaccioso ed aggressivo.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dal rapporto del Commissario di Campo si evince che questi al termine della gara, mentre si trovava nello spiazzo antistante gli spogliatoi, stava discutendo, dopo essersi qualificato, con una persona che indossava una tuta con i colori sociali della Pol. Sinagra Calcio, non iscritta in elenco, e qualificatasi come il Presidente (circostanza questa confermata dalla stessa reclamante) quando gli si faceva incontro il n.21 della Pol. Sinagra Calcio che dapprima gli si rivolgeva con tono minaccioso e subito dopo tentava di aggredirlo non riuscendovi per il pronto indietreggiare del Commissario di Campo e per il contestuale intervento di alcuni compagni di squadra che lo bloccavano e che a "forza" lo trascinavano nello spogliatoio.

In ragione di quanto sopra il comportamento posto in essere dal calciatore Giglia Gaetano in danno del commissario di campo è certamente una condotta aggressiva e minacciosa la cui sanzione può comunque essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Giglia Gaetano.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 05 febbraio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 49/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. PIETRO CUNDARI (Presidente A.S.D. Modica Calcio)

2. A.S.D. MODICA CALCIO

La Procura Federale, con nota 3466/668 pf 11-12 SP/AM/ma del 07/12/2012 ha deferito le parti indicate in epigrafe a questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente Sig. Pietro Cundari della violazione di cui all'art. 1 comma 3) C.G.S., che sancisce l'obbligo di presentazione dei tesserati, se convocati, innanzi agli organi di Giustizia Sportiva; la Società A.S.D. Modica per la violazione ascritta al suo Presidente, ex art. 4 comma 1 (responsabilità diretta).

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia documentalmente che il Sig. Pietro Cundari veniva convocato per il giorno 12 marzo 2012 dal collaboratore della Procura Federale, intento ad alcune indagini originate da dichiarazioni rese alla stampa in occasione della gara Ragusa / Modica dell' 11 dicembre 2011. Il Sig. Cundari faceva pervenire richiesta di differimento "a data da destinarsi", talché veniva ulteriormente convocato per il 19 marzo 2012. In tale data il Sig. Cundari non si presentava, né faceva pervenire giustificazione alcuna in merito alla sua assenza.

La sanzione va applicata nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone infliggersi al Sig. Pietro Cundari, Presidente della A.S.D. Modica Calcio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 05/02/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**